

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI APRILE ●●●

30 SABATO
REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° aprile; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° aprile. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2012.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fiscoonline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006, convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione

(MOD. 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello CDC per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) entrato in vigore dall'8-6-2006.

QUOTE LATTE

Versamento prelievo supplementare o stipula fideiussione. I primi acquirenti

di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono effettuare entro oggi il versamento del prelievo supplementare trattenuto ai produttori per il latte consegnato, relativamente al mese di febbraio 2011, in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. In alternativa i primi acquirenti possono stipulare una fideiussione bancaria a favore dell'Agea, esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare.

Le ricevute di versamento, ovvero la fideiussione bancaria, devono essere inviate entro oggi all'Agea e in copia alla Regione competente; sempre entro oggi, i primi acquirenti devono registrare gli estremi della fideiussione inviata nella banca dati del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).

Si vedano al riguardo gli articoli 6 e 7 del

decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31-7-2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003), emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per le aziende che nel periodo 2010-2011 non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 la misura del versamento è stata ridotta al 10%, come meglio chiarito negli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 39/2009 e n. 45/2009 rispettivamente a pag. 8 e 13.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

Si consideri sull'argomento, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati, anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. I termini di pagamento degli importi con scadenza 31-12-2010 sono stati prorogati al 30-6-2011 con l'art. 2, comma 12-*duodecies*, del decreto legge n. 225 del 29-12-2010 convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 26 febbraio scorso (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26-2-2011).



nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26-2-2011).

nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26-2-2011).

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI APRILE...

30 SABATO
QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003.

Si veda sull'argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

MOD. 730/2011

Assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati. I lavoratori dipendenti e i pensionati, il cui datore di lavoro o ente pensionistico intende prestare l'assistenza fiscale diretta, devono presentare direttamente al sostituto d'imposta il modello 730/2011 già compilato insieme alla busta chiusa contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef anche se non viene espressa alcuna scelta; in caso di dichiarazione congiunta le schede per la destinazione dell'otto e il cinque per mille devono essere inserite in un'unica busta a nome del dichiarante.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la documentazione relativa ai dati indicati nel modello 730/2011; tale documentazione deve essere conservata dai contribuenti fino al 31-12-2015.

Si ricorda che il termine per presentare il mo-

dello 730/2011 tramite i Centri di assistenza fiscale (Caf), ovvero un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale), è fissato al 31-5-2011.

Si veda sull'argomento anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 14 marzo scorso collegandosi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

SOCIETÀ DI CAPITALI

Approvazione bilancio al 31-12-2010. Le società di capitali devono approvare il bilancio entro il centoventesimo giorno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; pertanto le società con esercizio coincidente con l'anno solare devono entro oggi approvare il bilancio chiuso al 31-12-2010.

Il bilancio può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora sia previsto dallo statuto e ricorrono particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società.

IVA

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di marzo le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio,

entro oggi si deve emettere e registrare apposita autofattura.

Operazioni intracomunitarie agricole esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a euro 7.000,00) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

SCHEDA CARBURANTI MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IVA

Comunicazione mensile dati operazioni black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti *black list*) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di marzo 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto ministeriale 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con

AFFITTI

Cedolare secca, c'è più tempo per scegliere

Con riferimento alla scadenza pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 14/2011 a pag. 34 riguardante la registrazione dei contratti di locazione, si fa presente che, a seguito dell'emanazione del provvedimento prot. n. 2011/55394 del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile scorso (www.agenziaentrate.gov.it), c'è tempo fino al 6 giugno prossimo per registrare i contratti di locazione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze. I termini di registrazione scadono dal 7 aprile al 6 giugno compresi, per consentire a quanti interessati al pagamento delle imposte in base alla nuova cedolare secca di valutarne gli effetti e di presentare l'opzione.

Pa. M.



Entro il 30 aprile devono essere censiti in catasto anche i fabbricati che hanno subito interventi che ne hanno modificato la rendita catastale

decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E e 2/E rispettivamente del 21-10-2010 e del 28-1-2011.

Si fa inoltre presente che entro oggi è possibile rettificare o integrare le comunicazioni originarie validamente presentate entro il 31-3-2011 senza applicazione di sanzioni. Data la complessità dell'obbligo è comunque consigliabile rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-4-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-4-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-4-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30-4-2007 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-4-2009.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2011 a pag. 33.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di marzo; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

FABBRICATI NON DICHIARATI AL CATASTO ED EX RURALI

Termine per l'accatastamento. Scade il termine per censire al catasto urbano i fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali per essere considerati ancora rurali, e quindi non produttivi autonomamente di reddito fondiario, i quali risultano individuati negli elenchi consultabili presso i comuni e l'Agenzia del territorio direttamente o tramite il sito www.agenziaterritorio.it

Entro oggi devono essere censiti anche i fabbricati che risultano non dichiarati al catasto o che hanno subito interventi edilizi che ne hanno variato la consistenza e/o la destinazione con conseguente modifica della rendita catastale.

Il termine, già scaduto il 31-12-2010, è stato prorogato a oggi con l'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge n. 225 del 29-12-2010 convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 26 febbraio scorso (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26-2-2011).

Data la complessità dell'argomento si rinvia all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 39/2010, a pag. 29 e seguente; è comunque opportuno, nei casi dubbi, interpellare un tecnico di fiducia.

IVA

Richiesta di rimborso infrannuale. L'articolo 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, e successive modificazioni e integrazioni, detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 1° trimestre 2011 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con

lo stesso modello, di compensare con il mod. F24 (per il 1° trimestre il codice è 6036) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010 e 44/2010, rispettivamente a pag. 82 e 32, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 1/E e 29/E, rispettivamente, del 15 gennaio e del 3-6-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011, la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011 e la circolare n. 13/E dell'11-3-2011 dell'Agenzia delle entrate.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 13/2010 a pag. 65 e a quanto riportato a pag. 30 di questo stesso numero della rivista.

RIFIUTI

Presentazione dichiarazione Mud/Sistri

2011. Le imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro devono presentare entro oggi una dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2010.

La presentazione della dichiarazione, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) prevista dall'1-6-2011, potrà essere effettuata, a scelta degli interessati, con le seguenti modalità alternative:

- inviando telematicamente gli appositi modelli compilati tramite il portale www.sistri.it;
- trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, anche in via telematica, la dichiarazione Mud 2011 compilata, oltre che su modello cartaceo, anche su supporto informatico utilizzando il software distribuito gratuitamente dalle Camere di commercio e disponibile, tra gli altri, nei siti Internet di Unioncamere (www.unioncamere.it) e di Ecocerved (www.ecocerved.it).

La tardiva presentazione della dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza originaria comporta la sanzione da 26 a 160 euro; se il ritardo è superiore a 60 giorni la sanzione varia da 2.600 a 15.500 euro.

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario